

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/968 DELLA COMMISSIONE****dell'8 giugno 2017****che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Capo Verde è un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate, definito come «SPG» nel regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata concessa a Capo Verde una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(4)</sup> per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione dell'SPG. La deroga riguardava quantitativi annui di 2 500 tonnellate per le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello. In virtù della deroga e nei limiti di tali quantitativi i prodotti suddetti erano considerati originari di Capo Verde anche se, pur essendo prodotti a Capo Verde, erano ottenuti da pesce non originario. Dopo essere stata prorogata due volte, la deroga è scaduta il 31 dicembre 2016.
- (2) Con lettera del 27 settembre 2016 Capo Verde ha presentato una richiesta di proroga della deroga, relativamente agli stessi quantitativi annui, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico (l'«APE») tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014. In virtù delle sue norme sul cumulo, questo nuovo accordo consentirà all'industria di trasformazione ittica capoverdiana di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale utilizzando pesce originario degli altri Stati dell'Africa occidentale.
- (3) Dal 2008 i quantitativi annuali totali concessi a Capo Verde nell'ambito della deroga hanno contribuito in modo considerevole a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica di Capo Verde. Tali quantitativi hanno contribuito anche, in una certa misura, a rivitalizzare la flotta di piccoli pescherecci di Capo Verde, di vitale importanza per il paese.
- (4) Le argomentazioni espresse nella richiesta dimostrano che, in assenza della deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l'Unione nell'ambito dell'SPG sarebbe seriamente compromessa, con possibili ripercussioni negative sullo sviluppo della flotta capoverdiana di piccoli pescherecci dediti alla pesca pelagica.
- (5) Risulta necessario un lasso di tempo supplementare per consolidare i risultati già conseguiti da Capo Verde nei suoi sforzi di rivitalizzazione della flotta peschereccia locale. La deroga dovrebbe dare a Capo Verde il tempo sufficiente per conformarsi alle norme in vista dell'ottenimento dell'origine preferenziale.
- (6) Vista la natura temporanea delle deroghe concesse per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari», la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2017 per

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea (GUL 119 del 7.5.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

quantitativi annui di 2 500 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. La deroga dovrebbe tuttavia terminare il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'APE con l'Africa occidentale, se essa si verifica prima del 31 dicembre 2018.

- (7) I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(1)</sup>, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.
- (8) La deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Capo Verde adottino le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione al fine di tener conto della situazione di Capo Verde e di consentire a questo paese di avvalersi della deroga senza ulteriori indugi. Per lo stesso motivo è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (10) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011, scaduto il 31 dicembre 2016, era basato sull'articolo 89 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, che è stato abrogato il 1° maggio 2016. È opportuno prorogare la deroga mediante un nuovo atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 64, paragrafo 6, del codice doganale dell'Unione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione <sup>(2)</sup>, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello del codice NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97, prodotte a Capo Verde da pesce non originario, sono considerate originarie di Capo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

1. La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e
  - a) il 31 dicembre 2018 oppure;
  - b) se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014 (l'«APE»), entra in vigore il 31 dicembre 2018 o anteriormente a tale data, il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.
2. La deroga si applica ai prodotti nei limiti del quantitativo annuo di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GÜ L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GÜ L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

3. L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

#### *Articolo 3*

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

#### *Articolo 4*

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

- 1) Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.
- 2) Nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/968».
- 3) Ogni trimestre le autorità competenti di Capo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, in applicazione del presente regolamento e i numeri di serie di detti certificati.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi	Quantitativo annuo (peso netto in t)
09.1647	1604 15 11 ex 1604 19 97	Preparazioni o conserve di filetti di sgombro ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> , <i>Scomber colias</i> )	Dall'1.1.2017 alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)	2 500
09.1648	ex 1604 19 97	Preparazioni o conserve di filetti di tombarello ( <i>Auxis thazard</i> , <i>Auxis rochei</i> )	Dall'1.1.2017 alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)	875